

NORME PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA

E

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

ART. 1 – PREMESSE

- 1.1 Con il presente documento, in adempimento alle previsioni della Convenzione sottoscritta in data 25/03/2010 tra il COMUNE DI CASTENEDOLO e la società EDILQUATTRO SRL e relativa appendice sottoscritta in data 28/03/2018, nonché nota applicativa e di precisazioni del 22/03/2021, su base volontaria ed in pieno accordo tra le suindicate Parti, vengono normati i punti cardine per la costituzione della Commissione Tecnico Scientifica, nonché il regolamento per il suo funzionamento, riguardo all'Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi realizzato dalla Ditta EDILQUATTRO SRL, sito nel Comune di Castenedolo, di cui all'Autorizzazione Provinciale n. 2703 del 15.09.2017 e s.m.i.

ART. 2 – FINALITA'

- 2.1 Ferme restando le prerogative attribuite agli Enti e Organi di controllo deputati per Legge ai controlli e alle verifiche, nonché al corretto svolgimento dell'attività dell'Impianto in conformità all'Autorizzazione, la Commissione Tecnico Scientifica avrà prevalente funzione consultiva, oltre che informativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale in merito all'attività dell'Impianto ed ai risultati ottenuti dal medesimo in ambito di *Economia Circolare*.

ART. 3 – SEDE DELLA COMMISSIONE

- 3.1 La Commissione avrà sede e si riunirà presso il municipio del Comune di Castenedolo. Almeno una volta all'anno, al fine di prendere visione dell'impianto nel suo complesso, la Commissione si riunirà presso l'installazione IPPC della ditta Edilquattro S.r.l., nel rispetto delle prerogative ad essa attribuite e di quanto previsto nel presente Regolamento.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – NOMINA – CARICHE

- 4.1 La Commissione sarà composta da:

- a) tre membri nominati dall'Amministrazione Comunale di Castenedolo, da individuarsi:
- un membro con la carica di Consigliere comunale proposto dalla maggioranza consiliare;
 - un membro con la carica di Consigliere comunale proposto dalla minoranza consiliare;
 - un tecnico esperto in materia, da individuarsi in accordo con il Gestore;
- b) un membro nominato dal Gestore dell'impianto.

Per ogni membro sarà designato un relativo supplente.

- 4.2 In ottica di reciproca tutela, al fine di evitare conflitti di interessi, assicurare i requisiti di integrità morale e professionale, l'Amministrazione Comunale dovrà preventivamente informare i candidati alla nomina sul contenuto del presente regolamento. I suddetti requisiti dovranno essere garantiti come segue:

- a) ogni membro proposto rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante quanto segue:
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse personale, sia con riferimento all'attività di cui si occuperà la Commissione e sia con riferimento a tutte le attività esercitate dal Gestore, anche in altri settori;
 - di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito con sentenza o condannato per reati in danno dello Stato o della Comunità, o sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;

- l'impegno a mantenere riservata qualsivoglia informazione della quale sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, come nel seguito meglio specificato.

L'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni.

b) il tecnico individuato in preventivo accordo con il Gestore, dovrà essere una figura di comprovata esperienza in materie ambientali e recupero di rifiuti, e dovrà anch'esso sottoscrivere la dichiarazione di cui alla precedente lettera a).

c) il membro che venisse a trovarsi in una situazione di sopravvenuta ineleggibilità o conflitto d'interesse dovrà immediatamente rassegnare le proprie dimissioni e il soggetto che lo ha nominato dovrà provvedere senza indugio a sostituirlo.

4.3 Con l'accettazione dell'incarico il membro nominato sottoscriverà altresì il presente Regolamento per presa visione e integrale accettazione.

4.4 Al tecnico di fiducia del Comune spetterà la carica di Presidente, al membro proposto dalla maggioranza consiliare la carica di Vice-Presidente, mentre al membro nominato dal Gestore dell'impianto verrà conferita la carica di Segretario, il quale avrà anche il compito di predisporre tutti gli atti e i verbali delle riunioni della Commissione. L'individuazione delle cariche potrà essere modificata solo in preventivo accordo tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

5.1 Il Presidente della Commissione Tecnico Scientifica avrà le seguenti attribuzioni:

- a) Stabilire, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Castenedolo ed il Gestore dell'impianto, il calendario delle sedute, secondo quanto precisato al successivo ART. 8;
- b) Convocare, tramite l'Ufficio Tecnico del Comune di Castenedolo, la Commissione, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, indicandone l'Ordine del Giorno. Gli altri componenti della Commissione potranno richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, verrà comunicata la nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
I predetti termini per la convocazione della Commissione non troveranno applicazione in caso di sedute motivate da circostanze eccezionali ed urgenti, come meglio normato al successivo ART. 8.2;
- c) Coordinare con il segretario i lavori delle sedute della Commissione;
- d) Vigilare sul rispetto da parte della Commissione del presente Regolamento interno e, nei casi di grave inadempimento, chiedendo e ottenendo l'immediata sostituzione del/i membro/i di emanazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - DECADENZA DALL'INCARICO – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

- 6.1 In caso di due assenze ingiustificate consecutive nell'esercizio, oppure di tre anche non consecutive in due esercizi, il membro si intenderà automaticamente decaduto dall'incarico conferito, subentrando in via provvisoria il relativo membro supplente.
- 6.2 In tutti i casi di perdita della collegialità, entro 20 giorni dalla segnalazione scritta a cura del Presidente, la Parte interessata dovrà ricostituire la collegialità della Commissione mediante la nomina del membro di sua competenza.

ART. 7 – DURATA DELLA COMMISSIONE – REVOCA DELL'INCARICO

- 7.1** La durata della Commissione coinciderà con l'esercizio del Consiglio Comunale e permarrà in carica sino alla nomina dei nuovi membri, salvo che il nuovo Consiglio Comunale, in accordo con il Gestore, ritenga non più necessario il mantenimento della Commissione Tecnico Scientifica. I membri saranno rieleggibili e potranno essere riconfermati, fermo il diritto del Gestore e dell'Amministrazione Comunale di procedere alla loro sostituzione.
- 7.2** Sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale e del Gestore dell'impianto di revocare anzitempo l'incarico conferito al rispettivo/i membro/i di sua emanazione.
- In tal caso ognuna delle Parti si farà esclusivo carico di eventuali contestazioni con il proprio membro. Le nuove nomine dovranno sempre essere eseguite nel rispetto dell'ART. 4, anche in termini di carica.

ART. 8 – PERIODICITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE E VERBALIZZAZIONI

- 8.1** La Commissione si riunirà per l'espletamento delle sue attività almeno una volta l'anno. In caso di assenza del Presidente o del membro nominato dal Gestore dell'impianto, la riunione non potrà tenersi e dovrà essere fissata una nuova data per l'incontro.
- 8.2** Solo ed esclusivamente abbiano a verificarsi casi di particolare gravità, a seguito richiesta da parte di almeno due membri e con preavviso di 48 ore, il Presidente potrà convocare riunioni d'urgenza.
- 8.3** Le attività svolte dalla Commissione saranno trascritte in apposito "Verbale della Riunione" redatto dal Segretario e sottoscritto per approvazione da tutti i componenti presenti alla riunione.
- 8.4** Con il consenso del Presidente, il Verbale potrà essere materialmente predisposto dal Segretario anche in data successiva, e ciò entro 15 giorni dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di apposizione della firma per approvazione da parte di tutti i partecipanti alla riunione, che potrà essere apposta anche con strumenti alternativi (firma digitale, scambio di posta elettronica, etc.).
- 8.5** Apposte tutte le firme di approvazione, il segretario avrà cura di inviarne copia a mezzo *e-mail* al Presidente e al Gestore dell'impianto.

ART. 9 – ATTRIBUZIONI E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

- 9.1** Preso atto e confermata l'esclusiva titolarità in capo agli Enti e Organi di controllo (PROVINCIA, ARPA, ATS) di tutte le attività di verifica, monitoraggio, campionamento e analisi, alla Commissione Tecnico Scientifica è posto espresso divieto di eseguire o disporre controlli, campionamenti e analisi di sorta, nonché di sostituirsi ai succitati Enti per il compimento di atti e procedure ai medesimi Enti spettanti. Le attribuzioni della Commissione saranno pertanto in linea con le finalità previste al precedente ART. 2.
- 9.2** Per l'effetto, la Commissione si occuperà di:
- a) Svolgere attività consultive non vincolanti per il Gestore che possano coadiuvarlo nella gestione dell'Impianto;
 - b) esprimere pareri non vincolanti in ordine ad eventuali quesiti o proposte avanzate dal Gestore medesimo alla Commissione;
 - c) prendere atto degli atti autorizzativi e della normativa di legge vigente, senza che ciò costituisca attribuzione di potere alcuno alla Commissione;

- d) verificare la correttezza dei prospetti di calcolo dei contributi dovuti al Comune;
- e) informare l'Amministrazione Comunale in merito all'attività dell'impianto ed ai risultati dal medesimo ottenuti in ambito di *Economia Circolare*;
- f) oltre alla convocazione programmata una volta/anno presso l'impianto, ove ne siano ravvisati giustificati motivi condivisi all'unanimità dai suoi componenti, la Commissione potrà accedere all'impianto, previo congruo preavviso alla Ditta da comunicarsi per iscritto a cura del Presidente almeno tre giorni prima, con l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza e di non arrecare pregiudizio alle attività lavorative;
- g) con l'espresso divieto di eseguire filmati, scattare qualsivoglia fotografia, registrare file audio, nonché di estrarre copia di qualsivoglia documento senza il preventivo consenso scritto del Gestore, la Commissione per l'espletamento delle sue attività potrà prendere visione dei controlli periodici eseguiti dal gestore in forza delle autorizzazioni per l'impianto, dei verbali di verifica redatti dagli Enti competenti, nonché dei registri di carico e scarico;
- h) nell'ambito della sua attività consultiva, ove il Gestore dell'impianto ne faccia esplicita richiesta scritta, la Commissione Tecnico Scientifica, nei limiti della sua disponibilità potrà, in via del tutto gratuita e limitatamente a quanto eventualmente richiesto dal Gestore, cooperare e contribuire allo sviluppo di programmi e piani finalizzati all'ampliamento dell'impianto, al miglioramento e all'efficientamento delle procedure in campo ambientale, all'implementazione dei codici EER da sottoporre a recupero e allo sviluppo di nuovi processi e programmi di crescita nel campo dell'economia circolare e del recupero dei rifiuti.

Stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico conferito, le attività della Commissione Tecnico Scientifica non saranno delegabili a terzi, così come non sarà consentito ai membri di farsi sostituire da altri soggetti.

9.3 Al fine di mantenere costantemente informata l'Amministrazione Comunale e la Commissione Tecnico Scientifica sulle attività di monitoraggio, analisi e controllo disposte dai provvedimenti autorizzativi, la Ditta, in sede di invio agli Enti preposti degli esiti delle suddette attività, indicherà tra i destinatari di posta elettronica anche l'indirizzo *e-mail* PEC della Commissione. A tal fine, la Commissione si doterà di un proprio *account* di Posta Elettronica Certificata che comunicherà al Gestore. L'*account* sarà gestito dal Presidente nel più rigoroso rispetto della *privacy* e della sicurezza informatica.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

10.1 I membri della Commissione Tecnico Scientifica saranno tenuti a garantire la più ampia riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare a terzi, se non previa espressa autorizzazione scritta da parte del Gestore, i dati, le conoscenze e/o informazioni di natura economica e commerciale, nonché di natura tecnica (*KnowHow*), delle quali saranno venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, fatta eccezione per i dati contenuti in documenti pubblici.

La natura riservata dei dati, delle conoscenze e delle informazioni eventualmente fornite dal Gestore, sarà evidenziata dal Gestore medesimo mediante apposizione sul documento di apposito timbro o indicazione della dicitura "**RISERVATO**". Tali dati, conoscenze e informazioni, potranno essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della Commissione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno al Gestore. I membri della Commissione dovranno adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati e le informazioni riservate di cui

siano venuti in possesso e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

10.2 Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

10.3 Il Gestore, in ogni caso, si riserverà la facoltà di non fornire alla Commissione le informazioni che, a sua discrezione riterrà non possano essere diffuse per ragioni di segretezza industriale, commerciale o personale e di tutela della proprietà intellettuale.

10.4 Il membro che avesse a violare la riservatezza come sopra indicata, verrà immediatamente rimosso dall'incarico conferito e potrà essere citato in giudizio dal Gestore per i danni causati con il suo negligente comportamento.

ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

11.1 Il presente Regolamento potrà essere modificato solo per iscritto ed esclusivamente con l'unanime e incontestato accordo tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale.